

STATUTO DI ODV

“Tutti x Gemma”

ART. 1 Denominazione e sede e durata

Ai sensi della Legge 106/2016 e del Decreto Legislativo 117/2017 è costituita l'Associazione di Volontariato **“Tutti x Gemma”**.

L'Associazione ha la sede legale in Sesto Fiorentino ed ha durata illimitata.

ART. 2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione ha come principi ispiratori, l'assenza di fini di lucro e l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della seguente attività di interesse generale:

- **attività di beneficenza (lettera u, art. 5 D. Lgs.117/2017).**

Lo scopo dell'Associazione è l'erogazione di contributi e fondi a copertura delle cure sanitarie oncologiche di soggetti svantaggiati e bisognevoli, nonché di ogni altra situazione di necessità che, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo sia meritevole di tutela, sostegno ed assistenza.

È altresì scopo dell'Associazione finanziare, sia direttamente che indirettamente, le attività di altri soggetti impegnati nella lotta contro il cancro, attraverso l'erogazione di somme di denaro a fondo perduto, anche di carattere pluriennale; finanziare Progetti di Ricerca che includono, in maniera esemplificativa e non esaustiva, borse di studi, viaggi, visite e permanenze presso centri specializzati in Italia e all'Estero.

Per perseguire le suddette finalità l'Associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo svolge le seguenti attività:

- organizza raccolte fondi, manifestazioni, eventi e ed altre attività connesse destinate al sostegno delle cure mediche rivolte a determinati soggetti afflitti da malattie, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, come previsto dall'art. 5, lettera U, del D. Lgs. 117/2017;
- organizza altre attività di beneficenza ai sensi dell'art. 5, lettera U, del D. Lgs. 117/2017;
- elabora, promuove e realizza progetti sociali, finalizzati al perseguimento dello scopo;
- organizza convegni, seminari, dibattiti, attività culturali e sociali;
- bandisce concorsi per borse di studio sia in Italia che all'Estero;
- aderisce e/o partecipa ad iniziative e/o attività ideate, realizzate e gestite da altri enti;
- divulga, mediante conferenze, dibattiti, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di informazione e diffusione le attività e gli scopi dell'Associazione.

Ai sensi dell'Articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

L'Associazione potrà praticare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione potrà esercitare altre attività diverse da quelle principali così come previsto dall'Art. 6 del D. Lgs. 117/2017, le quali saranno secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e conformi a quanto previsto dal D.M. 107/2021. Le stesse saranno individuate dal Consiglio Direttivo.

ART. 3 Ammissione e numero dei soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti che condividono gli scopi dell'organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli, senza alcuna distinzione di genere, etnia, idee e religione, che ne condividono lo spirito, gli ideali ed il presente Statuto.

Le persone giuridiche partecipano nella persona di un loro rappresentante.

È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea.

La qualifica di associato all'Associazione è intrasmissibile.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Presidente, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

La ratifica dell'ammissione dovrà avvenire con firma disgiunta del Presidente o del Vicepresidente (entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda). L'ammissione a socio decorre dalla data d'iscrizione nel libro dei soci.

L'eventuale diniego deve essere comunicato e motivato ed è comunque ammesso reclamo in Assemblea.

ART. 4 Diritti e obblighi dei Soci

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

Ai sensi dell'Articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

I Soci minorenni hanno diritto a partecipare alle attività promosse dall'Associazione e a presenziare alle assemblee ma non hanno diritto di voto, il loro voto potrà essere esercitato attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Tutti i Soci sono tenuti a prestare la loro opera per l'attuazione degli scopi sociali, limitatamente alle loro possibilità e disponibilità. La partecipazione alla vita dell'Associazione e il lavoro volontario a favore dell'Associazione prestato dai Soci sono concordati con il Consiglio Direttivo.

ART. 5 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o dell'Ente.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro dei soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata per iscritto al socio interessato. I soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento, presentando appello all'Assemblea ordinaria dei soci.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto di partecipazione all'attività dell'Associazione.

Ai sensi dell'Articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

ART. 6 Organi Dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) L'Organo di controllo (se obbligatorio);
- d) Il Revisore legale dei conti (se obbligatorio).

ART. 7 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo o del bilancio e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea può essere riunita su istanza del Presidente, su richiesta di due membri del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione tramite avviso scritto che deve essere comunicato ai soci tramite email, lettera a mano, fax e gli eventuali canali social. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci iscritti nel libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo purché in regola con il pagamento delle eventuali quote associative anche se iscritti da meno di tre mesi; a ciascun socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega scritta ed a ciascun socio sono consentite al massimo tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno per voto palese, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

All'Assemblea dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo o del bilancio e del bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- f) approva gli eventuali Regolamenti interni;
- g) individua eventuali attività diverse esperibili secondo l'Art. 6 D. Lgs. 117/2017;
- h) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

Ai sensi dell'Articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente se nominato. In ogni Assemblea è redatto un verbale a cura di un Segretario verbalizzante che sarà riportato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Prima e seconda convocazione possono essere fissate a partire da almeno ventiquattro ore una dall'altra.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione dei punti h), ed i).

Sia in prima che in seconda convocazione, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà, invece, necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'associato potrà partecipare anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero può esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità.

ART. 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i propri componenti ogni cinque anni e sono rieleggibili. All'interno del Consiglio saranno nominati il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il compito del Consiglio Direttivo consiste nella gestione dei fondi raccolti e nell'attuazione delle deliberazioni assembleari.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) curare, congiuntamente o disgiuntamente l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) decidere circa l'amministrazione e l'impiego del patrimonio e delle entrate dell'Associazione;
- c) redigere il rendiconto economico – finanziario o il bilancio da proporre all'approvazione dall'Assemblea dei soci e del bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- f) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- g) redigere i Regolamenti interni da proporre all'approvazione dall'Assemblea dei soci;

Ai sensi dell'Articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

- h) predisporre modifiche dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- i) deliberare sull'esclusione dei soci con le modalità previste dall'art. 5 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso da recapitarsi in forma scritta, anche telematica, almeno otto giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Si ritiene validamente costituito in assenza delle formalità della convocazione qualora siano presenti alla riunione tutti i membri.

Alle riunioni, per essere valide, deve partecipare la maggioranza dei componenti ed ogni delibera è valida solo se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti. Ogni delibera deve risultare dal verbale riportato sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri, il Consiglio rimane valido finché restano in carica tre membri. Qualora rimangano in carica meno di tre membri, il Presidente o il Vicepresidente procederanno con la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio.

ART. 9 Il Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitarne i poteri.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Qualora l'incarico di Presidente si renda vacante, il Vicepresidente ne assume le funzioni sino alla prima riunione del Consiglio Direttivo successiva.

È compito del Presidente o del Vicepresidente ratificare l'ammissione a socio.

ART. 10 Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, conserva i contratti e gli ordinativi.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione e, incassa le quote sociali e i vari contributi, si occupa della contabilità, tiene i libri contabili e la cassa, redige i rendiconti economico-finanziari o i bilanci secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere vengono attribuiti tutti i poteri per operare con gli Istituti bancari, e così in particolare quelli di procedere alla apertura di conti correnti, di effettuare versamenti, di conferire disposizioni a debito del conto, di emettere assegni, e di fare quant'altro si renda necessario per la gestione dei rapporti bancari.

Ai sensi dell'Articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

ART. 11 Organo di Controllo

Laddove ve ne ricorrano le condizioni di legge è nominato un Organo di controllo formato da tre soggetti dall'Assemblea dei soci, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall'Art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 12 Revisione legale dei conti

Laddove ve ne ricorrano le condizioni di legge è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro dall'Assemblea dei soci, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall'Art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 13 Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi anche di altra natura, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento ed il supporto dell'attività istituzionale, nonché ogni altro tipo di entrate ammesse dalla normativa.

ART. 14 Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio (30 aprile) il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico-finanziario annuale consuntivo così come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea e del bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge.

Nel caso di superamento della soglia prevista dall'art. 13 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 sarà elaborato il bilancio in luogo del rendiconto.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale consuntivo, L'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Ai sensi dell'Articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

ART. 15 Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16 Libri sociali

L'Associazione, a cura del Consiglio Direttivo, deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri inoltrando richiesta scritta al Consiglio Direttivo che risponderà sempre per iscritto proponendo una data e un orario di accesso entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.

ART. 17 Volontari

I volontari sono persone fisiche che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Ai sensi dell'Articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 Estinzione o scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, ex D. Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 19 Clausola compromissoria

Per qualsiasi controversia, tra i soci si impegnano a non adire ad altre autorità, compresa quella giudiziaria, per le questioni non risolubili dagli Organi sociali, si rimettono al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale composto da due membri nominati dalle parti, più un terzo di comune accordo.

ART. 20 Clausole integrative denominazione

La locuzione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" verrà inserita ed integrata automaticamente nella denominazione sociale, senza che ciò comporti modifica statutaria, una volta acquisita la qualificazione di ODV attraverso e per gli effetti dell'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Con la relativa iscrizione al RUNTS l'Associazione potrà inoltre utilizzare la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

ART. 21 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore, dal Codice civile e dalle normative vigenti in materia.

Ai sensi dell'Articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

3 7554 15/12/2022

0,00 **TZM22L007554000NE**
0,00 *codice identificativo .
per eventuali adempimenti successivi*

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZM